

DECRETO LIQUIDITA' TRA GARANZIE E NODI PROBLEMATICI

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese italiane in difficoltà a causa delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus Covid-19. Il Decreto prevede che le imprese possano accedere alle garanzie concesse dal **Fondo centrale di garanzia per le PMI** e da **SACE S.p.A.**, conformemente alla normativa sugli aiuti di stato, per finanziamenti richiesti a vario titolo e per la rinegoziazione delle esposizioni debitorie preesistenti.

Le garanzie che verranno accordate da SACE S.p.A. e dal Fondo di garanzia PMI, in data 14 aprile, hanno ottenuto il via libera della Commissione UE con due distinte decisioni, in quanto in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo oltre che necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio alla grave perturbazione dell'economia italiana.

PMI E GARANZIE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Il D.L. 23/2020 ha incrementato sensibilmente le misure di sostegno finanziario a favore delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, prevedendo due distinti canali di accesso alla garanzia statale: da una parte, quello del Fondo centrale di garanzia PMI e, d'altra parte, quello della SACE S.p.A.

L'art. 1 del Decreto Cura Italia stabilisce che dei 200 miliardi di euro destinati agli impegni garantiti da SACE S.p.A. almeno 30 siano riservati a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Tuttavia, per le PMI l'accesso alla garanzia SACE S.p.A. è residuale rispetto alla garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia.

L'art. 13 del Decreto Liquidità, ampliando le maglie del precedente art. 49 del Decreto Cura Italia, ha confermato il rilascio gratuito delle garanzie del Fondo per le PMI sino al 31 dicembre 2020, incrementando i relativi massimali e innalzando la possibilità di copertura sino al 100%. L'obiettivo appare quello di coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento, garantendo conseguentemente la continuità delle attività produttive.



I SOGGETTI BENEFICIARI E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Per accedere alla garanzia del Fondo centrale delle PMI, la normativa tiene conto del numero di dipendenti dell'impresa richiedente, fissato in misura non superiore alle 499 unità, indipendentemente dai tradizionali limiti legati agli attivi di bilancio e al livello di fatturato.

Le garanzie del Fondo possono essere concesse anche a favore di imprese che presentano, dopo il 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come inadempienze probabili (*unlike to pay*) o scadute e/o sconfinanti deteriorate, purché, alla data di entrata in vigore del decreto, le stesse non siano più in una situazione tale che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate e che la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza. Inoltre, le garanzie potranno essere erogate anche a imprese che abbiano fatto ricorso, in data successiva al 31 dicembre 2019, a strumenti di composizione negoziale della crisi, per tali intendendosi le imprese ammesse a procedura di concordato in continuità aziendale, quelle che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito e, infine, quelle che hanno presentato un piano attestato.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

Fatta eccezione per i finanziamenti fino ad euro 25.000,00, resta ferma l'istruttoria del merito creditizio da parte degli istituti bancari e degli intermediari sui prestiti garantiti. A tal fine, verrà valutata la sola struttura economico-finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione sull'andamento dell'impresa, ovverosia quella relativa agli ultimi sei mesi, più soggetta a variazioni a causa della crisi in corso.

In altri termini, le misure di sostegno non prevedono alcun automatismo per la concessione dei finanziamenti e, pertanto, gli istituti di credito dovranno istruire le pratiche seguendo i criteri imposti dalla vigilanza bancaria e secondo le modalità previste dalla Circolare ABI dell'8 aprile 2020.

DURATA

Le misure di garanzia del Fondo si applicheranno ai finanziamenti la cui restituzione è prevista entro 72 mesi (6 anni) e, limitatamente ai prestiti inferiori a € 25.000,00, con inizio del rimborso a partire dal terzo anno.



LE GARANZIE DEL FONDO

Le imprese con meno di 499 dipendenti potranno accedere gratuitamente alla garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI per finanziamenti con importi massimi garantiti che non superino i 5 milioni.

In particolare, la garanzia diretta del Fondo coprirà sino al 90% dell'importo totale di ciascuna operazione finanziaria, purché detto importo non superi, alternativamente:

- il doppio della spesa annua per salari sostenuta dall'impresa richiedente;
- il 25% del fatturato totale del 2019 della stessa;
- il fabbisogno, attestato con autocertificazione resa dall'imprenditore, per costi di investimento e costi del capitale di esercizio nei successivi 18 mesi o 12 mesi, a seconda dalle dimensioni dell'impresa.

Inoltre, tale garanzia può essere concessa per una percentuale di copertura del 100% per gli importi garantiti dai Confidi o da altri fondi di garanzia, a condizione che queste ultime garanzie non prevedano il pagamento di un premio che tenga conto della remunerazione del rischio.

Il Decreto prevede, altresì, che il Fondo possa intervenire a garanzia di finanziamenti per operazioni di rinegoziazioni del debito nella misura dell'80%, ovvero del 90% per la riassicurazione di importi già garantiti dal Confidi o da altri fondi, a condizione che i suddetti finanziamenti prevedano l'erogazione allo stesso soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito oggetto di rinegoziazione.

Le menzionate misure potranno essere cumulate con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino al 100% della copertura, qualora i soggetti beneficiari risultino avere un ammontare di ricavi non superiore ad euro 3.200.000,00, e, comunque, con il limite rappresentato dall'importo del prestito che non deve superare il 25% dei ricavi.

La garanzia potrà essere richiesta anche per operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio 2020 e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a condizione che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo.

Inoltre, la garanzia del Fondo è automaticamente estesa in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo.



GARANZIA PER I "MINI FINANZIAMENTI"

Infine, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, colpite dall'emergenza da Covid-19, il D.L. Liquidità prevede la possibilità di accedere a finanziamenti di importo non superiore ad euro 25.000,00, e comunque entro il limite del 25% dei ricavi, con la garanzia gratuita del Fondo pari al 100% dell'importo finanziato e senza alcuna valutazione del merito creditizio del richiedente. Per tali finanziamenti, dunque, sarà sufficiente un'autocertificazione del richiedente al momento dell'invio della domanda di intervento del Fondo. Sarà comunque applicato un tasso di interesse, anche se basso, in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%, che, allo stato, può stimarsi in un valore compreso tra l'1,2 ed il 2%.

A partire dal 17 aprile, il Portale del Fondo di garanzia ha iniziato a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti in parola. Il modulo, con la richiesta della garanzia statale, è scaricabile dal sito www.fondidigaranzia.it.

LE GARANZIE SACE S.P.A.

Il Decreto Liquidità, ex art. 1, ha previsto che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma richiesti dalle citate imprese.

Come innanzi detto, per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinata alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia fornita dal Fondo di garanzia.

LE CONDIZIONI E LA COPERTURA DEL PRESTITO

La previsione normativa citata pone una serie di condizioni per la concessione della garanzia da parte di SACE S.p.A.:

- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni;
- l'impresa non deve rientrare, al 31 dicembre 2019 (*alias* precedentemente al diffondersi dell'epidemia da COVID - 19), tra le "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa europea¹;

¹ Art. 18 Regolamento UE n. 651/2014:

"impresa in difficoltà":

un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:



- il valore massimo del prestito assistito da garanzia è pari al maggior valore tra:
 - il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato o attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Quanto alla percentuale garantita da SACE S.p.A. del prestito, il D.L. Liquidità prevede tre distinte percentuali di copertura:

- copertura del 90% dell'importo finanziato per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- copertura dell'80% dell'importo finanziato per imprese per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- copertura del 70% dell'importo finanziato per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

-
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.



In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, al fine del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo; tuttavia, ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano solo le imprese del gruppo con sede in Italia.

LE COMMISSIONI

Le commissioni annuali previste dalla normativa a carico delle imprese sono le seguenti:

- per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,25% per il primo anno, lo 0,5% per il secondo e terzo anno e l'1% dal quarto al sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese non rientranti nelle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,5% per il primo anno, l'1% per il secondo e terzo anno e il 2% dal quarto al sesto anno.

I LIMITI

Al fine di evitare manovre speculative e per garantire che i vantaggi ricadano effettivamente sull'economia reale, il Decreto Liquidità prevede dei limiti nei confronti dei soggetti effettivamente eroganti il credito affinché contengano i costi dei relativi finanziamenti, mentre per le imprese beneficiarie del finanziamento garantito da SACE S.p.A., esse si impegnano a:

- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (nemmeno tramite altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo) nel corso del 2020;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- utilizzare il finanziamento coperto dalla garanzia per sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA



Per favorire il ricorso alla garanzia SACE S.p.A. è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese con meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, che si sviluppa nei seguenti passaggi:

- l'impresa interessata presenta ad un soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito da SACE S.p.A.;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta;
- il soggetto finanziatore interpellato procede all'erogazione del finanziamento assistito da garanzia SACE S.p.A.

Nel caso in cui l'impresa abbia 5000 o più dipendenti oppure un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il D.L. prevede che il rilascio della garanzia sia invece subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze.